cnfo - A70QVQA - REG.UFF - USCITA - Prot. N. 0001764 del 16-02-2026

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Francesco Greco

Roma, 16 febbraio 2026

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DELLA MODIFICA DELL'ART. 25 BIS DEL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE IN MATERIA DI EQUO COMPENSO.

Illustri Presidenti,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – N. 29 del 5 FEBBRAIO 2026 la modifica dell'art. 25 bis del Codice deontologico forense, in materia di equo compenso, approvata con delibera CNF del 12 dicembre 2025 e sottoposta alla consultazione degli Ordini.

Il testo dell'art. 25 bis del CDF è stato modificato come segue "*1.* ***Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 49/2023 in materia di equo compenso****, l'avvocato non può concordare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti* ***nei rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate, e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione1****. 2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con i clienti* ***di cui al comma 1****, siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha*

l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. ***3. Il divieto di cui al primo comma e l'obbligo di cui al secondo comma non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati dal primo comma del presente articolo.*** *4. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento*".

La modifica entrerà in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il prossimo 7 aprile 2026.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Greco

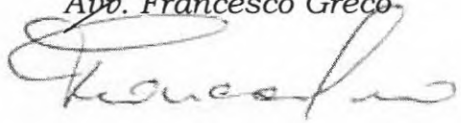

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488
www.consiglionazionaleforense.it